

Commissione «Femminicidio»

RELAZIONE SULLA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE DONNE CHE
SUBISCONO VIOLENZA E DEI LORO FIGLI NEI PROCEDIMENTI CHE
DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO E LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Approvata dalla

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO,
NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

20 aprile 2022



Vittimizzazione secondaria

«Vittimizzazione secondaria significa vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima»

Consiglio d'Europa (Rec(2006)8)

La vittimizzazione secondaria, con particolare riferimento a quella che rischia di realizzarsi nei procedimenti giurisdizionali di separazione, affidamento, limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno della violenza, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni della violenza.

Commissione «Femminicidio», 2022



Sulla base di una ricerca svolta su un campione rappresentativo di casi:

- Mancato riconoscimento della violenza nei confronti delle donne o nei confronti di figlie/i nei procedimenti relativi all'affidamento o alla titolarità della responsabilità genitoriale
- Non ascolto o non credibilità del/la minore
- Limiti o abusi nelle Consulenze tecniche (CT): non riconoscimento della violenza (solo «qui e ora»); interpretazioni abusive; uso della SAP o di teorie simili; colpevolizzazione delle madri e trattamento privilegiato dei padri violenti
- Accuse di alienazione parentale; allontanamento del/la minore dalla madre protettiva, collocazione temporanea in struttura, e affido al padre violento -> le denunce delle madri diventano un fattore di rischio di vittimizzazione secondaria!
- CT, assistenti sociali, psicologi, psichiatri, magistrati: manca formazione sulla violenza




Nelle relazioni dei CT sulle competenze genitoriali, si parla ripetutamente di:
« Madri inadeguate » (e quasi mai di padri inadeguati) -> «gender bias»

Comportamenti attribuiti alle madri

- Esclusione del padre: madre simbiotica, fusionale, alienante, ostile
- Non rispetto del «Criterio dell'accesso»: incapacità di garantire la relazione padre-bambino;
- Mancanza di una funzione « riflessiva »: incapacità della madre vittima di violenza ad andare oltre la storia di violenza e a distinguere la funzione genitoriale. Si considera appropriato riprendere la relazione con l'uomo violento nell'interesse del bambino -> è responsabilità della madre convincere/forzare i/le bambini/e a incontrare il padre violento

Rispetto al rifiuto del bambino, la Commissione ammonisce che: « prima di procedere a delle valutazioni/interpretazioni psicologiche, tutti gli attori implicati devono « riappropriarsi dei fatti », determinando le ragioni per cui un bambino rifiuta di incontrare un genitore.




Buone prassi e raccomandazioni

Cambiare l'approccio culturale

«riappropriarsi dei fatti»

prima di valutazioni o interpretazioni psicologiche (p.95)

- Formazione specialistica sulla violenza domestica e assistita
- Applicazione dell'art.31 della Convenzione di Istanbul (-> revisioni del Codice civile)
- Allegazioni di violenza: attività istruttoria tempestiva e ascolto diretto del minore
- Esclusione di teorie non accettate dalla comunità scientifica (SAP; AP), di diagnosi «non asseverate» (madre isterica, simbiotica, bambino istrionico ...), di trattamenti di «decondizionamento) -> *è anche una questione etica*
- Divieto di attuare prelievi coattivi di minori, escludere interventi traumatici
- Sostegno alle donne vittime di violenza (casa, lavoro, servizi...), ampliamento dell'accesso al gratuito patrocinio




RAPPORTO GREVIO - ITALIA (13/1/2020)

Preoccupazioni e indicazioni

- Resistenze all'uguaglianza di genere
- Politiche di Pari Opportunità «reinterpretate» come famiglia e maternità
- Assenza di comunicazione e coordinamento interistituzionale
- Scarsa stabilità finanziaria delle ONG dedicate (Centri antiviolenza)
- Assenza di servizi specialistici per vittime di violenza sessuale
- Assenza di protezione e sostegno per i bambini testimoni di violenze
- Vuoto legislativo nei confronti di autorità statali manchevoli
- Affidamento e diritti di visita (scarsa applicazione delle leggi in vigore)
- Vittimizzazione secondaria delle donne/madri
- Non applicazione della valutazione e gestione del rischio
- Diritto di asilo: mancato rispetto dell'obbligo di non respingimento e dei diritti umani di chi emigra
- Attenzione alle vittime straniere: residenza, procedure d'asilo, servizi di sostegno...
- Modificare il reato di violenza sessuale -> libero consenso
- Introdurre sanzioni per le molestie sessuali

Garantire l'applicazione delle leggi esistenti



Vittimizzazione secondaria e mancata protezione dei figli/e

Importante sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 10/11/22 che riguarda un caso italiano (traduzione dal francese):

AFFAIRE I.M. ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no [25426/20](#))

ARRÊT

10.11.2022

La CEDU condanna l'Italia in un caso di vittimizzazione secondaria della donna e di mancata protezione dei figli

Art. 8 - Obblighi positivi - Bambini costretti per tre anni a incontrare il padre violento in un ambiente non protettivo e sospensione della potestà genitoriale della madre contraria agli incontri - Assenza di valutazione del rischio e di ponderazione degli interessi - Interesse superiore dei bambini disatteso - Pratica diffusa dei tribunali di qualificare le donne che si oppongono agli incontri dei figli con l'ex coniuge per motivi legati alle violenze domestiche come genitori "non collaborativi".

- ◆ "L'interesse di due bambini, costretti a incontri con il padre violento, è stato ignorato".
- ◆ "La Corte europea dei diritti dell'uomo afferma, all'unanimità, che c'è stata una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo".
- ◆ "In nessun momento il tribunale ha valutato il rischio a cui i bambini erano esposti e non ha bilanciato gli interessi in gioco. In particolare, la motivazione delle sue decisioni non indica che le considerazioni sull'interesse superiore dei bambini dovevano prevalere sull'interesse di G.C. a mantenere i contatti con loro e a continuare gli incontri".
- ◆ "In particolare, la Corte ritiene che gli incontri svolti dal 2015 abbiano turbato l'equilibrio psicologico ed emotivo dei bambini, costretti a incontrare il padre in condizioni che non garantivano un ambiente protettivo. Il loro interesse a non essere costretti a partecipare a riunioni che si svolgono in tali condizioni è stato quindi ignorato".
- ◆ "La Corte rileva inoltre che i giudici nazionali non hanno esaminato attentamente la situazione della madre dei bambini e hanno deciso di sospendere la sua autorità parentale sulla base del suo presunto comportamento ostile agli incontri e all'esercizio della co-genitorialità da parte di G.C., senza tenere conto di tutti i fattori rilevanti del caso. Infatti, questi tribunali non hanno indicato motivi sufficienti e pertinenti per giustificare la loro decisione di sospendere la potestà genitoriale dell'interessata per il periodo compreso tra maggio 2016 e maggio 2019".

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":\["001-220989"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{)

